

***Guida all'Accordo
12 OTTOBRE 2017***



A cura dell'Ufficio Studi – Dipartimento Previdenziale Attuariale
Edizione chiusa in tipografia ottobre 2017

®© ISO-USO 10007

AVVERTENZE GENERALI

CESSAZIONI DEL RAPPORTO PER ACCESSO AL FONDO DI SOLIDARIETA'

- Pag. 5 Destinatari - Esclusioni - Graduatoria
Pag. 6 Tipologia uscita - Data uscita - Modalità adesione - Scadenza offerta – Clausola Salvaguardia
Pag. 7 Previdenza complementare - LECOIP
Pag. 8 Fondo Sanitario Integrativo - Condizioni bancarie e creditizie - Part time
Ferie / Ex Festività / Permessi
Pag. 9 FONDO DI SOLIDARIETA' - Tassazione – Contribuzione INPS
Pag. 10 FONDO DI SOLIDARIETA' - Varie
Pag. 11 Elenco società

CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER PENSIONAMENTO

- Pag. 13 Destinatari - Durata - Tipologia adesione
Pag. 14 Trattamento aggiuntivo – Scadenza – Modalità adesione
Pag. 15 Fondo Sanitario Integrativo - Condizioni bancarie e creditizie
Ferie / Ex Festività / Permessi

PENSIONI

- Pag. 17 Introduzione
Pag. 18 Pensione di VECCHIAIA - Uomini
Pag. 19 Pensione di VECCHIAIA - Donne
Pag. 20 Pensione ANTICIPATA
Pag. 21 Pensione "CONTRIBUTIVO DONNE 57 + 35"
Pag. 22 Casi Particolari - LAVORI USURANTI
Pag. 23 Casi Particolari - LAVORATORI NOTTURNI
Pag. 24 Casi Particolari - INVALIDI
Pag. 25 Casi Particolari - NON VEDENTI

PREVIDENZA COMPLEMENTARE A PRESTAZIONE DEFINITA

- Pag. 27 Opzioni per chi matura i DIRITTI PENSIONISTICI
Pag. 28 Tassazione della PRESTAZIONE
Pag. 29 Tassazione della PRESTAZIONE - Tabella
Pag. 30 Tassazione della PRESTAZIONE - Vecchi Iscritti

I N D I C E



AVVERTENZE GENERALI

La presente **Guida** costituisce (e non sostituisce)
un semplice ausilio alla lettura dello
ACCORDO 12 OTTOBRE 2017 DEL GRUPPO INTESA SANPAOLO

NORMATIVA PENSIONISTICA

La Guida è stata redatta tenendo conto dei molteplici interventi legislativi succedutisi nel tempo, in particolare quelli introdotti con:

- la c.d. “**Manovra di luglio 2011**” (D.L. n° 98 del 6 luglio 2011 convertito con modifiche nella L. n° 111 del 15 luglio 2011) che ha anticipato e modificato il criterio della **Speranza di Vita**;
- la c.d. “**Manovra di agosto 2011**” (D.L. n° 138 del 13 agosto 2011 convertito nella L. n° 148 del 14 settembre 2011) che ha **incrementato il requisito anagrafico** per aver diritto alla pensione;
- le “**Disposizioni urgenti per la crescita e l’equità e il consolidamento dei conti pubblici**” (D.L. n° 201 del 6 dicembre 2011 convertito nella L. n° 214 del 22 dicembre 2011);
- le nuove disposizioni in materia di trattamenti pensionistici contenute nella “**Proroga di termini previsti da disposizioni legislative**” (D.L. n° 216 del 29 dicembre 2011 convertito nella L. n° 14 del 24 febbraio 2012);
- la **legge di bilancio 2017** che ha mitigato la riforma del 2011 (L. n° 232 dell’11 dicembre 2016)

Per quanto posso apparire banale e scontato, **ricordiamo che il diritto alla pensione** (ed alla conseguente sua riscossione) **NON è stabilito né dalle OO.SS., né tanto meno dall’azienda.**

PERSONALE CHE ACCEDE AL FONDO DI SOLIDARIETA'

Pag. 5	<ul style="list-style-type: none">- Destinatari- Esclusioni- Graduatoria
Pag. 6	<ul style="list-style-type: none">- Tipologia uscita- Data uscita- Modalità adesione- Scadenza offerta- Clausola Salvaguardia
Pag. 7	<ul style="list-style-type: none">- Previdenza complementare- LECOIP
Pag. 8	<ul style="list-style-type: none">- Fondo Sanitario Integrativo del Gruppo ISP- Condizioni bancarie e creditizie- Part time- Ferie – Ex Festività – Permessi
Pag. 9	<ul style="list-style-type: none">- FONDO DI SOLIDARIETA' - Tassazione e Contribuzione INPS
Pag. 10	<ul style="list-style-type: none">- FONDO DI SOLIDARIETA' - Varie
Pag. 11	<ul style="list-style-type: none">- Elenco Società interessate dall'Accordo

DESTINATARI ESCLUSIONI GRADUATORIA

DESTINATARI

Lavoratori appartenenti alle categorie delle Aree Professionali, dei Quadri Direttivi e dei Dirigenti -delle società elencate a pagina 11 – che dopo il 30 aprile 2018 ed **ENTRO IL 31 DICEMBRE 2023** matureranno i requisiti per aver diritto alla **pensione ANTICIPATA** o alla **pensione di VECCHIAIA** o altra forma previdenziale AGO.

ESCLUSIONI

Non possono aderire all'Offerta al Pubblico tutti coloro che hanno già chiesto la risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi di precedenti accordi.

GRADUATORIA

Saranno accolte le domande di adesione fino ad un massimo di 3.000.

Nel caso in cui il numero di domande fosse superiore a 3.000, ferma la necessità di maturare il diritto alla pensione entro il 31 dicembre 2023, sarà predisposta una graduatoria unica a livello di Gruppo, con le seguenti priorità:

- 1) titolari delle previsioni di cui alla L. 104/92, art. 3, c.3, per sé, di seguito,
- 2) maggior prossimità alla maturazione del diritto alla pensione e solo in caso di parità di maturazione del diritto alla pensione,
- 3) anzianità anagrafica.

I lavoratori disabili, o coloro nel cui nucleo familiare sia presente una persona con disabilità, **e che rientrano nella graduatoria dei 3.000 aventi diritto secondo i criteri sopra esposti**, potranno chiedere all'azienda di accedere prioritariamente al Fondo di Solidarietà rispetto alla data del 30 giugno 2019 (vedi pag. successiva: DATA USCITA)

ATTENZIONE

- a) La titolarità delle previsioni della L. 104/92 deve essere posseduta alla data di accettazione dell'Offerta al Pubblico da parte del lavoratore.
- b) *Riscatti* e/o *ricongiunzioni* dovranno risultare già chiesti alla data di accettazione dell'Offerta al Pubblico e perfezionati entro il 31/4/2018.

**TIPOLOGIA E DATA USCITA
MODALITA' ADESIONE
SCADENZA OFFERTA
CLAUSOLA SALVAGUARDIA**

TIPOLOGIA USCITA

Cessazione **volontaria e non revocabile.**

DATA USCITA

30 giugno 2019 anticipabile a discrezione aziendale al
31 dicembre 2018 oppure al
30 giugno 2018 o al
30 aprile 2018 o infine al
31 dicembre 2017

In caso di uscita anticipata rispetto al 30/06/2019 il lavoratore riceverà una comunicazione 30 giorni prima dell'uscita effettiva.

MODALITA' ADESIONE

Sottoscrizione modulo "Allegato A" ed invio a:
Intesa Sanpaolo Group Services S.c.p.A.
Ufficio Amministrazione del Personale
Via Toledo 177/178
80134 – NAPOLI

Una copia dovrà essere anticipata a mezzo fax al n. 011 093 0765

SCADENZA OFFERTA

Il modulo dovrà pervenire **entro il 13 novembre 2017**

SALVAGUARDIA

Nel caso in cui il computo dell'*aspettativa di vita* tempo per tempo adottata comportasse una riduzione o -soprattutto- un aumento della permanenza nel Fondo di Solidarietà, le Parti Nazionali di settore faranno in modo che gli ex dipendenti non subiscano alcuna interruzione tra la riscossione dell'assegno straordinario erogato dal Fondo di solidarietà ed il momento in cui percepiranno la pensione, **con accollo da parte dell'azienda dell'eventuale relativo onere.**

PREVIDENZA COMPLEMENTARE LECOIP

PREVIDENZA COMPLEMENTARE a CONTRIBUZIONE DEFINITA ("ZAINETTO")

A titolo di trattamento aggiuntivo / integrazione al Trattamento di Fine Rapporto (TFR), nel caso in cui il lavoratore sia iscritto a forme di previdenza complementare a contribuzione definita del Gruppo ISP, l'azienda liquiderà in un'unica soluzione un importo pari a:

contributo mensilmente versato dall'azienda al Fondo di Previdenza Complementare a cui il lavoratore è iscritto *
moltiplicato per
il numero di mesi in cui il lavoratore percepirà l'assegno di sostegno al reddito **

* Il contributo sarà comprensivo, se spettante, anche del c.d. "ristoro" riveniente dall'Accordo sul Fondo Sanitario di Gruppo.

** Il numero dei mesi preso a riferimento è quello attualmente previsto.

PREVIDENZA COMPLEMENTARE a PRESTAZIONE DEFINITA

Per gli iscritti a forme di previdenza complementare a prestazione definita il periodo di permanenza nel Fondo di Solidarietà è valido ai fini del calcolo del trattamento di previdenza complementare che sarà erogata al momento del pensionamento.

LECOIP

Nel caso in cui l'azienda decidesse di far cessare il rapporto di lavoro al 31 dicembre 2017 ed il lavoratore avesse a suo tempo aderito al Piano di Investimento LECOIP, a quest'ultimo sarà riconosciuto a **titolo di trattamento aggiuntivo / integrazione al Trattamento di Fine Rapporto (TFR)** un **importo netto** pari al numero delle quote individualmente assegnate moltiplicato per il valore della quota del mese di dicembre 2017 ed i 3 (tre) mesi mancanti alla scadenza del Piano di Investimento LECOIP, il tutto incrementato del valore dell'apprezzamento di dicembre moltiplicato per il doppio dei mesi mancanti alla scadenza stessa.

FONDO SANITARIO INTEGRATIVO CONDIZIONI BANCARIE E CREDITIZIE PART TIME FERIE – EX FESTIVITA' - PERMESSI

FONDO SANITARIO INTEGRATIVO DEL GRUPPO INTESA SANPAOLO

Mantenimento dell'iscrizione al Fondo Sanitario come iscritto in servizio **fino al mese precedente a quello in cui l'iscritto percepirà il trattamento pensionistico A.G.O.** (o di altra forma pensionistica di base), con contribuzione a proprio carico e a carico dell'azienda alle stesse condizioni previste per il personale in servizio.

CONDIZIONI BANCARIE e CREDITIZIE

Mantenimento delle condizioni bancarie e creditizie agevolate previste per i dipendenti in servizio **fino al momento in cui si inizierà a riscuotere il trattamento pensionistico AGO** (o di altra forma pensionistica di base).

PART TIME

L'azienda si impegna ad accogliere positivamente le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale (*part time*) a tempo pieno (*full time*) presentate nel corso del mese precedente alla risoluzione del rapporto di lavoro.

L'azienda, inoltre, accoglierà l'adesione -applicando i criteri sopra esposti- anche da parte dei dipendenti che abbiano già trasmesso l'adesione al *part time* al pensionamento di cui al *Protocollo per l'occupazione e lo sviluppo sostenibile* del 1° febbraio 2017.

Le domande di ripristino del tempo pieno dovranno essere indirizzate a:

personale delle Direzioni Centrali	Ufficio Gestione e Sviluppo Strutture Centrali D.C.R.S.
personale di ISGS	Ufficio Gestione Personale D.C.P.O. di ISGS
personale BdT Strutture Centrali o Soc. P.	Ufficio Gestione del Personale Strutture Centrali e Società Prodotto
personale BdT Rete	Funzione Personale e Assistenza O. della Direzione Regionale di competenza.

FERIE – EX FESTIVITA' – PERMESSI

Coloro che aderiranno all'offerta di cessazione volontaria per pensionamento dovranno fruire di tutte le ferie, le ex festività ed i permessi maturati.

Fondo di SOLIDARIETA' TASSAZIONE e CONTRIBUZIONE

ENTE EROGANTE

INPS

ASSEGNO

L'assegno è liquidato già al netto delle imposte

TASSAZIONE

Le somme erogate costituiscono un reddito assoggettato a TASSAZIONE SEPARATA.

PAGAMENTO

1° giorno del mese "banca aperta"

FREQUENZA

Mensile anticipata per 13 mensilità

Dichiarazione dei REDDITI

Il lavoratore riceverà dall'Inps la CU. In assenza di altri redditi imponibili non sussiste alcun obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi.

DETRAZIONI - DEDUZIONI

In assenza di altri redditi, oltre a quelli relativi all'assegno di solidarietà il lavoratore non ha diritto ad alcuna deduzione e/o detrazione (come visto in precedenza l'assegno è soggetto a tassazione separata). Non si potranno, quindi, detrarre le spese mediche, i premi polizze vita, gli interessi relativi ai mutui, le spese riferite ad interventi edilizi etc. etc.

FAMILIARE A CARICO

Se il lavoratore, oltre all' "assegno di solidarietà", non gode di ulteriori redditi superiori ad € 2.840,51, potrà essere dichiarato a carico del coniuge o di un altro familiare convivente. Il coniuge od il familiare convivente, avrà diritto a detrarre dal proprio reddito (nella misura pro-tempore vigente) le spese (non tutte) sostenute dal titolare dell'assegno di solidarietà.

ADDIZIONALI

Poiché si tratta di redditi soggetti a tassazione separata, l'assegno di solidarietà NON è assoggettato alle addizionali regionali e comunali.

CONTRIBUZIONE

Per tutta la durata di permanenza nel Fondo di SOLIDARIETA' il datore di lavoro verserà i contributi figurativi previdenziali necessari per raggiungere il diritto alla pensione.

La base imponibile per il calcolo dei contributi figurativi è costituita dall'ultima retribuzione percepita in servizio dal lavoratore (al netto di alcune voci quali ad esempio quelle relative a: PVR,VAP, sistema incentivante, ore straordinarie).

Fondo di SOLIDARIETA' VARIE

REVERSIBILITA'

L'assegno di solidarietà **NON è reversibile a favore dei superstiti**.

Ai superstiti però spetterà la PENSIONE INDIRETTA il cui ammontare sarà determinato tenendo conto di tutti i contributi versati dal lavoratore e da quelli figurativi versati dal datore di lavoro durante il periodo di effettiva permanenza nel Fondo di Solidarietà.

ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE

Al titolare dell'assegno di solidarietà **NON spettano gli assegni per il nucleo familiare**.

RIVALUTAZIONE (perequazione)

L'assegno di solidarietà **NON beneficia di alcun tipo di rivalutazione**, come quella ad esempio prevista per le pensioni ("perequazione").

CUMULO		
ATTIVITA' SVOLTA	LAVORATORE DIPENDENTE	LAVORATORE AUTONOMO
NON in CONCORRENZA con EX DATORE DI LAVORO	E' cumulabile ma, nel caso in cui l'importo dell'assegno sommato alla nuova retribuzione superi l'ultimo stipendio percepito in servizio (rapportato ad anno), l'assegno di solidarietà sarà diminuito per la parte eccedente lo stipendio. Analoga sorte seguono i contributi figurativi.	E' cumulabile per un importo pari al trattamento minimo di pensione aumentato della metà della parte eccedente il trattamento stesso. La parte rimanente è tolta al titolare dell'assegno ed i contributi figurativi sono proporzionalmente ridotti.
IN CONCORRENZA con EX DATORE DI LAVORO	NON cumulabile con l'assegno di solidarietà. Sia l'assegno, sia i contributi figurativi sono sospesi per tutto il periodo di svolgimento dell'attività.	NON cumulabile con l'assegno di solidarietà. Sia l'assegno, sia i contributi figurativi sono sospesi per tutto il periodo di svolgimento dell'attività.

ELENCO SOCIETA'

SOCIETA' ALLE QUALI SI APPLICA L'ACCORDO

- Intesa Sanpaolo
- Banca CR Firenze
- Banca IMI
- Banco di Napoli
- Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia
- Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia
- Eurizon Capital sgr (inclusa Epsilon sgr)
- Fideuram Investimenti sgr
- IMI Investimenti
- Intesa Sanpaolo Personal Finance
- Intesa Sanpaolo Private Banking
- Sanpaolo Invest sim
- Intesa Sanpaolo Casa
- Consorzio Studi e Ricerche Fiscali
- Intesa Sanpaolo Group Services
- Banca Fideuram
- Banca Prossima
- Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna
- Cassa di Risparmio del Veneto
- Cassa di Risparmio di Bologna
- Fideuram Fiduciaria
- IMI Fondi Chiusi-
- Intesa Sanpaolo Formazione
- Intesa Sanpaolo Previdenza
- Mediocredito Italiano
- Sirefid
- Intesa Sanpaolo Provis
- Banca 5

CESSAZIONE PER PENSIONAMENTO

- Pag. 13 - Destinatari
 - Tipologia uscita
 - Data Uscita
- Pag. 14 - Trattamento aggiuntivo
 - Scadenza
 - Modalità adesione
- Pag. 15 - Fondo Sanitario Integrativo del Gruppo ISP
 - Condizioni Bancarie e Creditizie
 - Ferie – Ex Festività – Permessi

DESTINATARI TIPOLOGIA E DATA USCITA

DESTINATARI

Lavoratori appartenenti alle categorie delle Aree Professionali, dei Quadri Direttivi e dei Dirigenti (delle società elencate a pagina 11) che:

- abbiano già maturato i requisiti per aver diritto alla **pensione ANTICIPATA** o alla **pensione di VECCHIAIA** o altra forma previdenziale AGO, oppure
- e maturino i requisiti per aver diritto alla **pensione ANTICIPATA** o alla **pensione di VECCHIAIA** o altra forma previdenziale AGO entro il **30 APRILE 2018**

Possono aderire anche le lavoratrici che, al **31 dicembre 2015**, hanno maturato i requisiti previsti per la c.d. "**OPZIONE DONNA**"**.

[** Vedi quanto indicato a pag. 21]

TIPOLOGIA USCITA

Cessazione volontaria e non revocabile.

DATA USCITA

30 novembre 2017 per coloro che abbiano già maturato i requisiti pensionistici entro tale data;

ultimo giorno del mese che precede quello in cui si ha diritto a riscuotere la pensione (anticipata, vecchiaia o altra forma AGO) per tutti gli altri.

In nessun caso è previsto l'accesso al Fondo di Solidarietà.

TRATTAMENTO AGGIUNTIVO SCADENZA OFFERTA MODALITA' ADESIONE

TRATTAMENTO AGGIUNTIVO

A titolo di **trattamento aggiuntivo / integrativo del Trattamento di Fine Rapporto (TFR)** sarà erogato un importo pari all'indennità di mancato preavviso.

INQUADRAMENTO	Trattamento previdenziale migliorativo	Trattamento aziendale non migliorativo
Dirigenti	6 mesi	Anzianità fino a 2 anni = 5 mensilità Anni ulteriori = mezzo mese, max. 7 compl.
Quadri Direttivi	4 mesi	Anzianità da 5 a 10 anni = 5 mensilità Anzianità oltre 10 anni = 6 mensilità
3[^] Area Professionale e 2[^] A.P. 2° liv.ret.	2 mesi	Anzianità da 5 a 10 anni = 3 mensilità Anzianità oltre 10 anni = 4 mensilità
2[^] Area professionale 2° e 1° liv. ret.	45 giorni	Anzianità da 5 a 10 anni = 2 mensilità Anzianità oltre 10 anni = 3 mensilità

SCADENZA OFFERTA

Richiesta da formulare **entro il 13 novembre 2017**

MODALITA' ADESIONE

Sottoscrizione modulo di adesione "Allegato B", da **anticipare a mezzo fax** al n° **0110930765**, ed inviare a: **Intesa Sanpaolo Group Services S.c.p.A. - Ufficio Amministrazione del Personale - Via Toledo 177 / 178 - 80134 NAPOLI.**



FONDO SANITARIO INTEGRATIVO CONDIZIONI BANCARIE E CREDITIZIE FERIE – EX FESTIVITA' - PERMESSI

FONDO SANITARIO INTEGRATIVO DEL GRUPPO INTESA SANPAOLO

Mantenimento dell'iscrizione al Fondo Sanitario come iscritto in servizio **fino al mese precedente a quello in cui l'iscritto percepirà il trattamento pensionistico A.G.O.** (o di altra forma pensionistica di base), con contribuzione a proprio carico e a carico dell'azienda alle stesse condizioni previste per il personale in servizio.

CONDIZIONI BANCARIE e CREDITIZIE

Mantenimento delle condizioni bancarie e creditizie agevolate previste per i dipendenti in servizio **fino al momento in cui si inizierà a riscuotere il trattamento pensionistico AGO** (o di altra forma pensionistica di base).

FERIE – EX FESTIVITA' – PERMESSI

Coloro che aderiranno all'offerta di cessazione volontaria per pensionamento dovranno fruire di tutte le ferie, le ex festività ed i permessi maturati.

PENSIONI

Pag. 17 Introduzione

Pag. 18 Pensione di VECCHIAIA – Uomini

Pag. 19 Pensione di VECCHIAIA – Donne

Pag. 20 Pensione ANTICIPATA

Pag. 21 Pensione “CONTRIBUTIVO DONNE 57+35”

Pag. 22 Casi particolari – LAVORI USURANTI

Pag. 23 Casi particolari – LAVORATORI NOTTURNI

Pag. 24 Casi particolari – INVALIDI

Pag. 25 Casi particolari – NON VEDENTI

INTRODUZIONE

Breve panoramica sul mondo "PENSIONI"

Pensione di VECCHIAIA

Il diritto si consegue

- ↪ con almeno 20 anni contributi e
- ↪ raggiungendo un'età anagrafica variabile per DONNE e UOMINI

Pensione ANTICIPATA

Spetta a coloro che, pur avendo un'età anagrafica inferiore ai limiti previsti per poter godere della pensione di VECCHIAIA, abbiano maturato una determinata contribuzione previdenziale (vedi tabella pag. 20)

Pensione anticipata "CONTRIBUTIVO – DONNE" - *Eccezione* (vedi pagina. 21)

ATTENZIONE

- ❖ **Unità di misura contributiva:** l'unità di misura dei contributi è la settimana (52 settimane corrispondono ad un anno). "Le settimane di ciascun periodo assicurativo corrispondono al numero dei sabati compresi nel periodo stesso incrementato dell'eventuale frazione di settimana successiva all'ultimo sabato, da considerare come settimana intera (arrotondamento per eccesso)...". [Messaggio INPS n. 36298 del 3-11-2005]
- ❖ **Età:** composta da anni e giorni, trasformata in anni con arrotondamento al terzo decimale. I giorni (computati non considerando il giorno di partenza e computando quello di arrivo) vanno trasformati in anno dividendo il numero dei giorni per 365.
- ❖ **Anzianità contributiva:** deve essere trasformata da settimane in anni dividendo il numero delle settimane per 52 con arrotondamento al terzo decimale.

PENSIONE DI VECCHIAIA

UOMINI

Requisiti per aver diritto alla pensione di VECCHIAIA

Lavoratori settore privato già assicurati alla data del 31 dicembre 1995 con almeno 20 anni di contributi
(equivalenti a 1040 settimane)

DATA MATURAZIONE	UOMINI
Dal 1° gennaio 2017	66 anni e 7 mesi
Dal 1° gennaio 2018	66 anni e 7 mesi
Dal 1° gennaio 2019 *	67 anni e 0 mesi
Dal 1° gennaio 2020 *	67 anni e 0 mesi
Dal 1° gennaio 2021 **	67 anni e 3 mesi
Dal 1° gennaio 2022 **	67 anni e 3 mesi
Dal 1° gennaio 2023 **	67 anni e 5 mesi

* I requisiti sono **stimati** secondo quanto previsto dal Messaggio Inps 2535 del 13 aprile 2015.
** Requisito stimato, peraltro -all'attualità- **non potrà essere inferiore a 67 anni**.

PENSIONE DI VECCHIAIA

DONNE

Requisiti per aver diritto alla pensione di VECCHIAIA

Lavoratrici settore privato già assicurati alla data del 31 dicembre 1995 con almeno 20 anni di contributi (equivalenti a 1040 settimane)

DATA MATURAZIONE	DONNE
Dal 1° gennaio 2017	65 anni e 7 mesi
Dal 1° gennaio 2018	66 anni e 7 mesi
Dal 1° gennaio 2019 *	67 anni e 0 mesi
Dal 1° gennaio 2020 *	67 anni e 0 mesi
Dal 1° gennaio 2021 **	67 anni e 3 mesi
Dal 1° gennaio 2022 **	67 anni e 3 mesi
Dal 1° gennaio 2023 **	67 anni e 5 mesi

* I requisiti sono **stimati** secondo quanto previsto dal Messaggio Inps 2535 del 13 aprile 2015.

** Requisito stimato, peraltro -all'attualità- **non potrà essere inferiore a 67 anni**.

PENSIONE ANTICIPATA

Tutti coloro che sono in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 hanno la facoltà di ottenere la pensione ANTICIPATA a condizione che abbiano maturato le sotto riportate anzianità contributive:

DECORRENZE	ANZIANITA' CONTRIBUTIVA		CON ALMENO 20 ANNI DI CONTRIBUTI EFFETTIVI**
	DONNE	UOMINI	
Dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018	41 anni e 10 mesi	42 anni e 10 mesi	63 anni e 7 mesi **
Dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020	42 anni e 3 mesi *	43 anni e 3 mesi *	64 anni e 0 mesi **
Dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022	42 anni e 6 mesi *	43 anni e 6 mesi *	64 anni e 3 mesi **
Dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024	42 anni e 8 mesi *	43 anni e 8 mesi *	64 anni e 5 mesi **

* Requisiti conformi a quanto previsto dal D.L. 201/2011, da adeguare alla variazione della speranza di vita matematica che sarà definita entro la fine del 2017. I dati esposti tengono conto di una variazione -non definitiva- ipotizzata nel 2011.

** E' esclusa la contribuzione figurativa e l'importo dell'assegno pensionistico deve essere non inferiore a 2,8 volte il valore dell'assegno sociale (circa 1.250 euro / mese).

Per il raggiungimento del requisito dell'ANZIANITA' CONTRIBUTIVA è ritenuta valida la contribuzione versata o accreditata a qualsiasi titolo.

PENSIONE

"CONTRIBUTIVO DONNE 57+35"

Le **LAVORATRICI** DIPENDENTI che, **ENTRO IL 31 DICEMBRE 2015** avevano:

- un'**anzianità contributiva** di almeno **35 ANNI** e
- un' **età** anagrafica di almeno **57 ANNI**,

hanno la possibilità di conseguire il trattamento pensionistico a condizione che optino per la liquidazione della pensione utilizzando le regole di calcolo -meno vantaggiose- del **SISTEMA CONTRIBUTIVO**.

Le lavoratrici che hanno **maturato i requisiti CONTRIBUTIVI** (35 anni) e **ANAGRAFICI** (57 anni) **dopo il 31 dicembre 2010 potranno RISCOUTERE la pensione decorsi 12 mesi - "finestra"**.

ULTIMA DATA PER ACCEDERE ALL' OPZIONE DONNA

Requisito contributivo	35 ANNI
Ultima data per maturazione requisito contributivo	31/12/2015
Età necessaria *	57 anni
Ultima data per maturazione requisito anagrafico	31/12/2015
Ultima data di nascita utile	31/12/1958
Finestra mobile	12 mesi
* Il requisito è soggetto agli adeguamenti della speranza di vita.	

Casi Particolari LAVORI USURANTI

LAVORI USURANTI

REQUISITI SOGGETTIVI - I lavoratori che hanno svolto lavori c.d. "usuranti" hanno diritto al trattamento pensionistico anticipato. Rientrano in questa categoria anche i **lavoratori NOTTURNI** (vedi pagina successiva).

REQUISITI OGGETTIVI - Per averne diritto i lavoratori devono aver svolto una delle attività usuranti:

- per **almeno 7 anni**, compreso l'anno di maturazione dei requisiti, negli ultimi 10 anni di attività lavorativa;
- per **almeno la metà della vita lavorativa** complessiva.

Nel computo dei periodi di svolgimento delle attività "usuranti" sono esclusi i periodi di contribuzione figurativa.

BENEFICIO – I lavoratori in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi, **con almeno 35 anni di anzianità contributiva**, conseguono il diritto alla pensione come indicato in tabella:

PERIODO	ETA' ANAGRAFICA	QUOTA
Da 1.1.2017	Almeno 61 anni e 7 mesi	97,6

Gli incrementi derivanti *speranza di vita* sono stati congelati fino al 2026.

DOMANDA – Il lavoratore che intenda avvalersi del regime agevolato deve presentare domanda:

- **entro il 1° maggio 2018** se i requisiti si perfezionano **dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019**.

Casi Particolari

LAVORATORI NOTTURNI

LAVORATORI NOTTURNI

Appartengono a questa categoria:

- i **lavoratori a turni** che prestano la loro attività di notte per **almeno 6 ore comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le 5 del mattino** (almeno 78 giorni all'anno per chi matura i requisiti tra il 1° luglio 2007 ed il 30 giugno 2009; almeno 64 per chi matura i requisiti dal 1° luglio 2009);
- i **lavoratori** che svolgono la propria attività per **almeno 3 ore** nell'intervallo **tra la mezzanotte e le 5 del mattino** per periodi pari ad un intero anno lavorativo.

Per coloro che prestano le attività notturne a turni per un **periodo inferiore a 78 giorni lavorativi annui**, l'accesso al pensionamento anticipato è consentito:

- al raggiungimento del requisito anagrafico previsto per i lavori usuranti MAGGIORATO di 2 anni e del requisito "QUOTE" maggiorato di due unità se i giorni lavorativi annui sono compresi tra 64 e 71;
- al raggiungimento del requisito anagrafico previsto per i lavori usuranti MAGGIORATO di 1 anno e del requisito "QUOTE" maggiorato di una unità se i giorni lavorativi annui sono compresi tra 71 e 77.

LAVORATORI NOTTURNI		
Giorni di lavoro notturno per anno	ETA' ANAGRAFICA	QUOTA
Da 64 a 71	Almeno 63 anni e 7 mesi	99,6
Da 72 a 77	Almeno 62 anni e 7 mesi	98,6
Oltre 77	Almeno 61 anni e 7 mesi	97,6

Casi Particolari INVALIDI

LAVORATORI INVALIDI CIVILI

Nel periodo **2016 – 2018**, i lavoratori invalidi **in misura non inferiore all'80%** raggiungono il diritto alla **Pensione di VECCHIAIA** ad un'età anagrafica di:

- DONNE**  **55 anni e 7 mesi**
- UOMINI**  **60 anni e 7 mesi**

Il requisito contributivo minimo è di 20 anni se maturato dopo il 1992 (15 anni se maturato ante 1992).

ATTENZIONE

La pensione potrà essere riscossa decorsi 12 mesi dalla maturazione del diritto (c.d. **finestra mobile**).

Per i lavoratori invalidi civili, invalidi da lavoro INAIL, sordomuti, **con grado di invalidità superiore al 74%**, l'anzianità contributiva viene **maggiorata, ai fini del diritto e dell'importo della liquidazione della pensione, e per un massimo di 5 anni:**

- di 2 mesi per ogni anno di attività prestata dal riconoscimento dell'invalidità;
- di 1/6 per ogni settimana di lavoro svolto per periodi inferiori all' anno.

Dal calcolo sono esclusi i periodi coperti da contribuzione volontaria, figurativa o derivanti da riscatto di periodi non lavorati.

Casi Particolari NON VEDENTI

LAVORATORI NON VEDENTI

Cecità assoluta o residuo visivo non superiore a 1/10 in entrambi gli occhi con eventuale correzione.

Questa categoria di lavoratori ha diritto ad una maggiorazione dell'anzianità contributiva, **valida sia ai fini del diritto sia ai fini dell'importo della pensione**, nella misura di **4 mesi per ogni anno di attività lavorativa prestata in qualità di non vedente** (non sono validi i periodi di aspettativa e congedi non retribuiti, né quelli coperti da contribuzione figurativa o volontari o derivanti da riscatto di periodi non lavorati). Per periodi inferiori all'anno, il beneficio compete in misura proporzionale, aumentando di 1/3 il numero delle settimane di lavoro svolto.

Per costoro, il diritto alla **Pensione di VECCHIAIA** nel periodo **2016 – 2018** si consegue raggiungendo l'età anagrafica di:

- DONNE**  **50 anni e 7 mesi**
- UOMINI**  **55 anni e 7 mesi**

Inoltre, il requisito contributivo è costituito da:

- ✓ anzianità iscrizione previdenziale di almeno 10 anni
- ✓ numero minimo di contributi pari anch'esso ad almeno 10 anni

ATTENZIONE

La pensione potrà essere riscossa decorsi 12 mesi dalla maturazione del diritto (c.d. ***finestra mobile***).

PREVIDENZA COMPLEMENTARE

🔗 Pag. 27 Opzioni per chi **MATURA I REQUISITI PENSIONISTICI**

🔗 Pag. 28 Prestazione - **TASSAZIONE**

🔗 Pag. 29 Prestazione - **TASSAZIONE *Tabella***

🔗 Pag. 30 Prestazione - **TASSAZIONE *Vecchi Iscritti***

Opzioni per chi MATURA I REQUISITI PENSIONISTICI

Coloro che sono iscritti ad una forma di previdenza complementare (sia essa a prestazione definita o a contribuzione definita), con almeno 5 anni di partecipazione, possono farsi erogare la **PRESTAZIONE PENSIONISTICA COMPLEMENTARE** a **partire dal momento in cui maturano i requisiti pensionistici** (senza attendere, se previste, eventuali "Finestre"), con le seguenti opzioni:

RENDITA nelle varie forme previste da ogni singolo Fondo di Previdenza Complementare (mensile, annuale, reversibile, certa, etc. etc.)

CAPITALE **100%** se iscritti ad un fondo pensione in data antecedente al 28 aprile 1993 (c.d. "**Vecchi Iscritti**")

100% se la rendita fornita dal 70% del Montante Maturato (c.d. "**zainetto**") è inferiore alla metà dell'assegno sociale INPS: per il 2013 l'importo dell'assegno è pari a 442,3 € mensili (opzione valida per tutti)

50% massimo del Montante Maturato se iscritti ad un fondo pensione in data successiva al 28 aprile 1993 (c.d. "**Nuovi Iscritti**")

ATTESA l'iscritto può anche decidere di **NON** farsi liquidare la Prestazione Pensionistica Complementare - né sotto forma di Rendita, né sotto forma di Capitale- e procrastinare tale decisione a data futura, con facoltà **-NON obbligo-** di effettuare ulteriori versamenti contributivi a proprio carico (che saranno deducibili ai fini fiscali)

PRESTAZIONE TASSAZIONE

PRESTAZIONE PENSIONISTICA COMPLEMENTARE

Le Prestazioni Pensionistiche Complementari relative ai montanti ("zainetti") accumulati dopo il 1° gennaio 2007, siano esse erogate sotto forma di RENDITA o sotto forma di CAPITALE, sono tassate per la parte che non è già stata assoggettata a tassazione nella fase di accumulo (contributi non tassati e rendimenti della gestione finanziaria che invece sono soggetti ad imposta sostitutiva). La parte imponibile così determinata è assoggettata ad una ritenuta a titolo d'imposta (c.d. "*ritenuta secca*") nella seguente misura:

RENDITA
o
CAPITALE } 15 %

Questa aliquota **si riduce di 0,30 pp. per ogni anno di partecipazione alle forme pensionistiche complementari** (quindi non necessariamente di partecipazione sempre allo stesso fondo) **successivo al 15° anno**, con una riduzione massima di 6 punti.

Se l'iscrizione è avvenuta in data anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni d'iscrizione prima del 2007 sono computati fino ad un massimo di 15. Per il computo del periodo di partecipazione sono considerati utili tutti i periodi d'iscrizione per i quali non sia stato esercitato il riscatto totale della posizione individuale (indipendentemente dall'effettivo versamento dei contributi).

Dopo 35 anni di permanenza, pertanto, l'aliquota sarà pari al 9,0%. La tassazione così determinata (sia essa applicata alla RENDITA od al CAPITALE) sarà trattenuta da chi eroga la Prestazione Pensionistica Complementare, **senza ulteriori obblighi per l'iscritto:**

- **NON** confluirà nel reddito complessivo,
- **NON** sarà soggetta alle addizionali regionali e comunali.

PRESTAZIONE TASSAZIONE - *Tabella*

ANNI di PARTECIPAZIONE Per anno s'intende un periodo composta da 365 giorni che decorrono dal giorno d'iscrizione	RITENUTA EFFETTIVA APPLICABILE	RITENUTA BASE	RIDUZIONE APPLICATA
da 1 a 15	15,00%	15,00%	0,00%
16	14,70%	15,00%	0,30
17	14,40%	15,00%	0,60
18	14,10%	15,00%	0,90
19	13,80%	15,00%	1,20
20	13,50%	15,00%	1,50
21	13,20%	15,00%	1,80
22	12,90%	15,00%	2,10
23	12,60%	15,00%	2,40
24	12,30%	15,00%	2,70
25	12,00%	15,00%	3,00
26	11,70%	15,00%	3,30
27	11,40%	15,00%	3,60
28	11,10%	15,00%	3,90
29	10,80%	15,00%	4,20
30	10,50%	15,00%	4,50
31	10,20%	15,00%	4,80
32	9,90%	15,00%	5,10
33	9,60%	15,00%	5,40
34	9,30%	15,00%	5,70
da 35 in poi	9,00%	15,00%	6,00

PRESTAZIONE TASSAZIONE - "VECCHI ISCRITTI"

PRESTAZIONE PENSIONISTICA COMPLEMENTARE

Coloro che sono iscritti ad un fondo pensione in data antecedente al 28 aprile 1993, c.d. "**Vecchi Iscritti**", hanno la facoltà di farsi liquidare la Prestazione Pensionistica Complementare sotto forma di CAPITALE nella misura del **100%**.

La tassazione a cui sarà assoggettato il Montante Maturato differirà in funzione della scelta effettuata dall'iscritto, come sotto indicato:

LIQUIDAZIONE INDIFFERENZIATA

In questo caso **TUTTO** il Montante Maturato, "zainetto", sarà liquidato applicando il **meno vantaggioso** regime tributario vigente fino al 31 dicembre 2006 che, per semplificare, indicheremo nell'aliquota prevista per il TFR *

LIQUIDAZIONE DIFFERENZIATA

Con questa scelta l'iscritto manterrà ben distinto quanto maturato ante e post 1° gennaio 2007

↳ **Montante Maturato fino al 31 dicembre 2006** - A questa parte dello "zainetto" sarà applicato il regime tributario previsto fino al 31 dicembre 2006 che, per semplificare, indicheremo nell'aliquota prevista per il TFR *

↳ **Montante Maturato dal 1° gennaio 2007** - A questa parte di Montante (E SOLO A QUESTA) sarà invece applicato il regime tributario introdotto successivamente, che prevede un'aliquota massima del 15% **, ed il conseguente regime civilistico (D.Lgs. n° 252/2005, art. 11) che consente di liquidarne al massimo il 50% (come per i "nuovi iscritti"). Tenuto conto però che il residuo Montante Maturato dopo il 1° gennaio 2007 difficilmente sarà in grado di fornire una rendita pari ad almeno il 70% dell'assegno sociale, sarà molto probabile ottenere anche in questo caso l'integrale liquidazione di quanto Maturato.

* Il Montante Maturato fino al 31 dicembre 2000 sarà tassato con la stessa aliquota di tassazione prevista per il TFR su un imponibile ridotto della quota corrispondente ai contributi versati dal lavoratore entro il limite del 4% della sua retribuzione.

Il Montante Maturato dopo il 1° gennaio 2001 sarà assoggettato a tassazione separata su un imponibile al netto dei contributi non dedotti e dei redditi finanziari già assoggettati ad imposta nella fase di accumulo (TUIR, art. 17, comma 1 lettera *a-bis*) e 20). Lo svantaggio consiste nel fatto che al Montante Maturato dopo il 1° gennaio 2007 **NON** sarà applicato il regime che prevede un'aliquota massima del 15% (diminuita di 0,30 pp. per ogni anno di partecipazione alle forme pensionistiche complementari successivo al 15° anno, con una riduzione massima di 6 punti) che, di norma, è inferiore all'aliquota TFR.

** Tale aliquota sarà diminuita di 0,30 pp. per ogni anno di partecipazione alle forme pensionistiche complementari successivo al 15° anno, con una riduzione massima di 6 punti.

CREDITI

Libero

**Associazione Sindacale aderente al *SINFUB*
Federazione Nazionale Sindacati Autonomi
Personale di Credito, Finanza e Assicurazioni**

Via della Montagnola n° 37 – 30174 VENEZIA Mestre

Telefono 041 544 11 33

Fax 041 544 27 09

Cellulare 338 331 62 49

Web www.liberosinfub.com

E-mail segreteria@liberosinfub.com

